

(N. 98)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Commercio con l'estero

(MERZAGORA)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1948

Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — In conformità delle norme sancite nel testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si concede la facoltà d'importare temporaneamente alcune merci e viene data maggiore estensione a concessioni in precedenza accordate per la lavorazione di determinati prodotti il cui collocamento all'estero potrà dare un notevole utile valutario.

Per una migliore intelligenza delle varie disposizioni si danno i seguenti chiarimenti:

1° nell'articolo 1 sono indicati i nuovi prodotti ammessi alla temporanea importazione con validità di diversa durata, in relazione alla prevedibile produzione italiana. Particolare importanza rivestono la concessione relativa agli olii greggi di semi e frutti oleosi per essere purificati, e quella dei frutti oleosi (escluse le olive) per la spremitura, a motivo delle ripercussioni che potrebbero provocare nel settore delle nostre esportazioni di olio di oliva. Pur considerando che con detto prodotto si è venuta a costituire una esportazione di qualità diretta a categorie di consumatori diverse da quelle cui sarebbe desti-

nato l'olio di semi, si è ritenuto di dover limitare le anzidette concessioni affinché possano essere esaminati, in concreto, i loro aspetti negativi e positivi.

2° con l'articolo 2 è stabilita la temporanea importazione di fotografie, negative, pellicole per fotolito, ecc. per essere riprodotte a stampa. Tale concessione non trova confronti con quelle del genere attualmente in vigore, in quanto la merce introdotta non deve subire alcuna lavorazione; ma viene solo adoperata per la fabbricazione di prodotti da esportare. Tuttavia la possibilità di incrementare la nostra esportazione di riproduzioni e di stampe, con notevole vantaggio economico, induce a concedere l'agevolezza.

3° con l'articolo 3 si estende ai tessuti ed alle confezioni di ogni specie, per essere ricamati o rifiniti, ovvero ricamati e rifiniti, la concessione già esistente relativa ai tessuti di cotone, di lino, o misti di cotone e lino, per essere ricamati e imbianchiti, o ricamati e tinti, essendosi accertato che trattasi di lavorazioni, che possono essere effettuate, senza danno della industria nazionale.

4° con l'articolo 4 viene estesa la temporanea importazione di ferro e acciaio in barre e verghe tonde per la fabbricazione di chiodi

per tappezzeri (sellerine), prevista dal regio decreto legge 6 novembre 1930, n. 1506, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 38, al ferro ed acciaio comune laminato a caldo (vergella) per la fabbricazione di chiodi e punte di ogni specie. Viene di conseguenza abolita la restituzione di diritti sulle punte di Parigi e sugli articoli di chioderia, attualmente ammessa in base ai regi decreti legge 9 agosto 1883 n. 1599 (serie 3<sup>a</sup>) e 29 maggio 1895, numero 353, non potendo concedersi entrambe le agevolzze. Quanto innanzi viene accordato per mettere in grado l'industria nazionale a sostenere la concorrenza delle corrispondenti industrie estere.

5° con l'articolo 5, infine, viene stabilita la temporanea esportazione, con validità fino al 30 giugno 1949, di metalline povere (cioè di residuati dal trattamento dei minerali contenenti metalli preziosi, nonché dal trattamento delle ceneri degli orafi e degli argentieri) per il recupero dei metalli in essa ancora contenuti. Tale lavorazione si effettua oggi soltanto in due stabilimenti, esistenti nel Belgio e negli Stati Uniti d'America. Con la temporanea esportazione si dà la possibilità di recuperare una certa quantità di metallo prezioso che altrimenti andrebbe perduta.

## DISEGNO I LEGGE

## Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913 n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Ceneri, scorie, mattes di zinco; e ceneri e scorie di piombo	Per la fabbricazione di ossidi di zinco e di piombo	kg. 100	anni uno
2. Coke di petrolio calcinato	Per la fabbricazione di anodi di carbone per forni elettrici	kg. 100	mesi sei
3. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva)	Per essere purificati (concessione valevole fino al 30 giugno 1949)	kg. 100	mesi quattro
4. Olio di cocco . . . . .	Per la fabbricazione di alcoli grassi superiori (concessione valevole fino al 31 dicembre 1949)	kg. 100	mesi sei
5. Pelli e parti di pelli conciate, senza pelo, rifinite e tagliate	Per la fabbricazione di tomaie, articoli tecnici ed industriali, e guarnizioni di detti articoli (concessione valevole fino al 30 giugno 1949)	kg. 25	mesi sei
6. Pelli conciate di maiale	Per la fabbricazione di selle . . . . .	kg. 100	mesi sei
7. Pelli di tasso greggie .	Da sottoporre alla secretatura, e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio e separazione, secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato	kg. 25	mesi sei
8. Rottami di ferro e di acciaio	Per la fabbricazione di tubi . . . . .	kg. 1000	anni uno
9. Semi e frutti oleosi (escluse le olive)	Per la spremitura (concessione valevole fino al 30 giugno 1949)	kg. 100	mesi sei
10. Tessuti di ogni specie	Per essere trasformati in confezioni (concessione valevole fino al 31 dicembre 1949)	kg. 100	anni uno

## Art. 2.

È consentita la importazione temporanea di fotografie, negative, pellicole per fotolito, bozzetti, disegni, quadri e clichés, destinati ad essere riprodotte a stampa.

Il termine massimo per la riesportazione è fissato in un anno.

## Art. 3.

La importazione temporanea di tessuti di cotone, di lino o misti di cotone e di lino per essere ricamati e imbianchiti, o ricamati e tinti, concessa con il decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è estesa ai tessuti e confezioni di ogni specie per essere ricamati, per essere rifiniti (orlati, occhiellati, ecc.), oppure per essere ricamati e rifiniti.

La quantità minima ammessa alla temporanea importazione ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in kg. 20 ed in un anno.

## Art. 4.

La temporanea importazione di ferro e acciaio in barre e verghe tonde (vergella) per la fabbricazione di chiodi per tappezzieri (sellerine), prevista con regio decreto legge 6 novembre 1930, n. 1506, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 38, è estesa al ferro o acciaio comune, laminato a caldo (vergella), per la fabbricazione di chiodi e punte di ogni specie.

La quantità minima ammessa alla temporanea importazione ed il termine massimo per la riesportazione sono fissati rispettivamente in kg. 100 ed in un anno.

È abolita la restituzione diritti sulle punte di Parigi e sugli altri articoli di chioderia, concessa con i regi decreti 9 agosto 1883, n. 1599 (serie 3<sup>a</sup>), e 29 maggio 1895, n. 353.

## Art. 5.

Alle merci ammesse alla temporanea esportazione per essere lavorate, giusta la tabella II annessa al decreto legge 18 dicembre 1913 n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le metalline povere (residue dal trattamento dei minerali contenenti metalli preziosi e dal trattamento delle ceneri degli orafi e argentieri) per il recupero dei metalli in esse ancora contenuti.

Il termine massimo per la riesportazione è fissato in un anno.

La concessione prevista nel I comma è valevole fino al 30 giugno 1949.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.